



Mandato del Gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

a) Composizione e organizzazione

Il Gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) è un organo interdipartimentale permanente, istituito dal Consiglio federale nel 2013, che ha il mandato di coordinare la politica in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di valutare i rischi in questi ambiti.

Il GCRF è diretto dal DFF (SFI) e si compone di membri delle direzioni dei seguenti Uffici¹: SFI, AFD (DFF); fedpol, UFG, CFCG (DFGP); SIC (DDPS); DDIP, DPS (DFAE); FINMA e MPC. Allo scopo di garantire informazioni e consulenze più approfondite e in funzione delle esigenze, il GCRF invita periodicamente altri dipartimenti interessati, segnatamente il DEFR, a prendere parte alle sue sedute.

Il GCRF si riunisce regolarmente. Assolve i suoi compiti nel rispetto del principio di confidenzialità. Può delegare determinati compiti a sottogruppi di lavoro tecnici.

Il GCRF conta quattro sottogruppi tecnici permanenti che si riuniscono a intervalli regolari e assolvono compiti specifici in ambiti quali la valutazione dei rischi, lo scambio di informazioni, il coordinamento delle questioni operative, l'elaborazione di elenchi di terroristi e il dialogo tra le autorità e il settore privato. In linea di massima, i sottogruppi di lavoro si compongono degli Uffici coinvolti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la loro composizione può variare in dipendenza delle esigenze specifiche identificate dal GCRF.

b) Compiti

Il GCRF:

- funge da piattaforma per lo scambio di informazioni e il coordinamento di tutte le questioni pertinenti alla politica in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- assicura la valutazione costante dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e coordina la valutazione nazionale dei rischi e le analisi di rischio settoriali;
- assicura la coerenza a livello internazionale della politica svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- informa i Dipartimenti o gli Uffici interessati in merito ai risultati dei suoi lavori;

¹ Ai fini di una maggiore leggibilità e precisione, nel presente documento si utilizza in linea di massima il termine «Ufficio». Il suo significato è inclusivo di «autorità», termine utilizzato anche nel suo senso più generico.

- fornisce informazioni e consulenze al settore privato, che è tenuto tutelare la confidenzialità delle informazioni ottenute, nella forma adeguata (nell'ambito della valutazione dei rischi, ad es., comunica i risultati delle valutazioni);
- informa il Consiglio federale a intervalli regolari (almeno una volta l'anno) sui suoi lavori e, qualora vi sia la necessità di agire, gli sottopone – per il tramite del Dipartimento interessato – proposte per adeguare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o altre misure (nell'ambito della valutazione dei rischi, ad es., misure volte ad arginare o prevenire i rischi identificati).

c) Sottogruppi tecnici di lavoro

1. Sottogruppo «analisi dei rischi» (diretto da fedpol)

- Prepara gli aggiornamenti periodici della valutazione nazionale dei rischi in base all'evoluzione dei rischi e alle esigenze e alle osservazioni delle autorità nonché tenendo conto delle risorse disponibili.
- Sottopone al GCRF proposte su temi da sottoporre ad analisi settoriali, sulla ripartizione delle responsabilità (compresa la direzione principale, «Federführung»), sulla pianificazione e sulla distribuzione dei relativi mandati. Segue le analisi di rischio settoriali e le supporta sul piano della metodologia.
- Può incaricare uno o più Uffici, tenuti ad affiancarlo nel suo lavoro di valutazione attraverso lo svolgimento delle analisi.
- Se necessario, può richiedere informazioni consolidate, in particolare di natura statistica, alle autorità federali e cantonali così come agli attori privati. Procedo all'esame e all'interpretazione delle statistiche disponibili, si accerta della loro coerenza e sceglie le statistiche più pertinenti per effettuare l'analisi dei rischi.

2. Sottogruppo «questioni operative» (diretto dalla SFI)

- Funge da piattaforma per lo scambio di informazioni e il coordinamento relativamente alle questioni operative per gli Uffici competenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tali questioni vertono principalmente sull'attuazione della legislazione antiriciclaggio a livello nazionale, anche da parte della Giurisprudenza, e sulla collaborazione tra autorità amministrative e penali nazionali.
- Lo scambio di informazioni tra Uffici avviene nel rispetto del segreto d'ufficio.

3. Sottogruppo «elenchi di terroristi» (diretto dalla SFI)

- Nel quadro dell'articolo 22a della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), esamina i dati basati sulla Risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU trasmessi alla Svizzera da un Paese terzo.
- La presidenza del sottogruppo decide, previa consultazione degli altri membri, se trasmettere i dati ottenuti alle autorità di vigilanza (FINMA, CFCG, autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione e Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi), affinché possano, a loro volta, trasmetterli agli intermediari finanziari assoggettati alla loro vigilanza, agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina.
- Nel quadro dei suoi compiti, la presidenza del sottogruppo coordina gli scambi con le autorità dei Paesi terzi.

4. Gruppo di contatto per il settore privato (diretto dalla SFI)

- Mira a rafforzare il dialogo tra le autorità e il settore privato in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo dialogo di natura generale e pluridisciplinare verte in particolare sui risultati e sui prossimi lavori di valutazione dei rischi nonché sui provvedimenti da adottare per arginare questi rischi.
- In particolare, deve permettere ai principali Uffici federali interessati dalla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di raccogliere le reazioni del settore privato rispetto all'identificazione e alla gestione dei rischi orizzontali e/o settoriali cui questo settore è confrontato nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
- Gli interlocutori del settore privato, circa una dozzina, devono provenire dai principali settori assoggettati alla LRD. Le persone invitate devono ricoprire la funzione di quadro, svolgere un ruolo operativo all'interno della loro organizzazione (ad es. di «chief compliance officer») e avere una visione globale dei rischi. Queste persone sono selezionate nel modo seguente:
 - 5–6 persone provengono dal settore bancario (grandi banche, banche di dimensioni medie, comprese le banche cantonali e private);
 - 1–2 persone provengono dal settore assicurativo;
 - 1–3 persone provengono dal settore non bancario.
- Se necessario e a seconda delle tematiche trattate, possono essere invitati anche rappresentanti di altri Uffici, diversi dagli Uffici membri del GCRF, o altri rappresentanti del settore privato, in particolare provenienti da settori non assoggettati alla LRD o dal mondo accademico.

d) Procedura relativa alle analisi di rischio settoriali

- Le analisi settoriali vertono su temi di particolare importanza e urgenza a livello nazionale nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o su tematiche che devono essere analizzate in virtù delle raccomandazioni internazionali (in particolare del GAFI).
- Ogni rapporto di analisi settoriale è elaborato sotto la direzione di un Ufficio responsabile in materia di contenuto e di comunicazione. Oltre agli Uffici membri del GCRF, il sottogruppo «analisi dei rischi» può coinvolgere nei propri lavori altri Uffici. In casi specifici, quando un tema non è chiaramente attribuibile o se riguarda nella stessa misura diversi Uffici, la responsabilità può essere assunta da più Uffici.
- Su sua proposta e previa discussione in seno al GCRF, il sottogruppo «analisi dei rischi» sottopone il tema all'Ufficio o agli Uffici competenti, insieme a una proposta di collaborazione, organizzazione e pubblicazione. Se il GCRF non è in grado di accordarsi sull'oggetto o sulla responsabilità di un'analisi settoriale oppure se uno degli Uffici designati come responsabili dal GCRF non è d'accordo con l'attribuzione, il DFF, che presiede il GCRF, sottopone il caso al Consiglio federale per decisione.
- Il sottogruppo «analisi dei rischi» segue e appoggia le analisi di rischio settoriali.

Quest'attività comprende la discussione dei progetti di rapporto, il sostegno dell'Ufficio o degli Uffici responsabili sul piano della metodologia e il ricorso alla consulenza degli Uffici membri del sottogruppo, in particolare di fedpol in quanto Ufficio responsabile del sottogruppo. Il sottogruppo provvede segnatamente al rispetto di una metodologia coerente che sia in linea con gli standard internazionali. L'Ufficio responsabile tiene conto, per quanto possibile, delle osservazioni scaturite dalle discussioni in seno al sottogruppo.

- Il progetto di rapporto e le eventuali divergenze al riguardo sono trattati dal GCRF in modo che tutti i membri giungano a un accordo sul contenuto. Se il progetto di rapporto contiene raccomandazioni materiali o di carattere politico, il Dipartimento dell'Ufficio responsabile (o i Dipartimenti degli Uffici responsabili) lo sottopone al Consiglio federale. Se le raccomandazioni formulate nel rapporto sono di natura tecnica, il progetto è sottoposto al Consiglio federale qualora il GCRF non sia in grado di accordarsi su elementi importanti del contenuto. Il Consiglio federale appiana le divergenze.
- L'Ufficio o gli Uffici responsabili pubblicano i rapporti presentando una visione congiunta in quanto rapporti del GCRF e inserendo la dicitura «coordinato da [nome dell'Ufficio o degli Uffici competenti]» dopo l'adozione di tali rapporti da parte del GCRF, oppure dopo essere stati vagliati dal Consiglio federale. L'Ufficio responsabile è incaricato di gestire la comunicazione e di rispondere ad eventuali domande. Se la responsabilità compete a più Uffici, questi designano l'Ufficio competente per la comunicazione. Gli altri Uffici interessati possono pubblicare il rapporto sul proprio sito Internet rinviando al sito dell'Ufficio responsabile.